

**Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 16/11/2021) 04-02-2022, n. 3553**

**Fatto Diritto P.Q.M.**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA CIVILE  
SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. - Presidente -  
Dott. MELONI Marina - rel. Consigliere -  
Dott. TRICOMI Laura - Consigliere -  
Dott. SCALIA Laura - Consigliere -  
Dott. PAZZI Alberto - Consigliere -  
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1467-2021 proposto da:

S.Y., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANDREA DORIA, 64, presso lo studio dell'avvocato MAURO NOTARGIOVANNI, che la rappresenta e difende;  
- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, (OMISSIS);  
- intimato -

avverso la sentenza n. 5843/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/11/2020;  
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARINA MELONI.

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Roma con sentenza in data 23/11/2020 ha rigettato l'appello avverso il provvedimento del Tribunale di Roma che a sua volta aveva confermato il rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma in ordine alle istanze avanzate da S.Y. nata in Cina in data (OMISSIS) volte, in via graduata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

La richiedente asilo aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di essere fuggita dal proprio paese perchè professava la religione cristiana e per questo era stata perseguitata ed arrestata sicchè era fuggita temendo per la sua vita.

La Corte ha escluso le condizioni previste per il riconoscimento del diritto al rifugio D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 7 e 8, ed i presupposti richiesti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. A) e B), per la concessione della protezione sussidiaria, non emergendo elementi idonei a dimostrare che la ricorrente potesse essere sottoposta nel paese di origine a pena capitale, tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nel contempo il collegio di merito ha negato il ricorrere di uno stato di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nel suo paese di provenienza D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. C, nonchè una situazione di elevata vulnerabilità individuale.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo e memoria. Il Ministero dell'Interno non ha spiegato difese.

Motivi della decisione

Con unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. B), e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per aver la Corte violato il principio di cooperazione istruttoria in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e così per non aver ritenuto sussistenti i presupposti per concedere la protezione sussidiaria sulla base di fonti aggiornate stante la situazione oggettiva relativa al Paese di origine da valutarsi con l'esercizio dei poteri istruttori.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini che seguono (Cass. n. 35102 del 15/09/2021).

La sentenza impugnata ai fini dello "status" di rifugiato ha ritenuto che "la vicenda narrata non potesse ricondursi alle ipotesi di persecuzione individuale per motivi religiosi" perchè, se la richiedente fosse stata oggetto di persecuzione, non avrebbe potuto ottenere il passaporto e il visto per l'espatrio. Inoltre, secondo il giudice d'appello, se S.Y. fosse stata segnalata alle autorità locali e ricercata come afferma, non avrebbe potuto lasciare con tanta facilità la Cina servendosi di documenti che provavano le sue generalità, a dimostrazione dell'assenza di persecuzione nei suoi confronti.

Si tratta di un'affermazione che valorizza un aspetto del tutto marginale rispetto al racconto della vicenda personale e che non considera minimamente l'assunto della ricorrente secondo cui il rilascio del visto e del passaporto è al contrario favorito - o perlomeno non ostacolato - dalle autorità interne cinesi nei confronti dei cittadini ritenuti indesiderati per le loro convinzioni religiose di aderenti a culti non registrati.

Inoltre la Corte d'Appello nella sua argomentazione mostra di assimilare l'esercizio del culto da parte della ricorrente aderente ad una chiesa domestica, all'adesione ad un'associazione "complessivamente segreta" nella sua organizzazione - ove sono segrete regole interne, attività esterna, ricerca di proseliti, fonti di

finanziamento ritenendo che non ci sia una persecuzione per il solo fatto che lo Stato sanziona, anche penalmente, l'associazione segreta, poichè nella fattispecie sarebbe perseguito non l'esercizio del culto "domestico" in sè, ma la sua segretezza. In conclusione, secondo la sentenza impugnata, il personale concetto di persecuzione esposto dalla ricorrente non sarebbe coerente con le circostanze di carattere generale esistenti nella Repubblica Popolare Cinese (RPC), la quale non perseguirebbe culti che cercano di operare nella legalità, ma solo culti che scelgono di operare nella segretezza.

Tale ratio decidendi non è condivisibile nè conforme a diritto in quanto l'art. 19 Cost., della Repubblica Italiana protegge autonomamente la libertà di professare la propria religione, nella sua duplice dimensione pubblica e privata, con il solo limite del rispetto del buon costume. Inoltre, la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (CEDU), art. 9, compendia in un unico articolo la "Libertà di pensiero, di coscienza e di religione" specificando come "(...) tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti."

Deve essere poi ricordato che, ai sensi della Convenzione firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, art. 1, sezione A, paragrafo 2, comma 1, e completata dal protocollo relativo allo status dei rifugiati concluso a New York il 31 gennaio 1967, "rifugiato" è chiunque, "temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure (chiunque), non avendo la cittadinanza e trovandosi fuori dal Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra".

In caso analogo, recentemente, questa Corte ha affermato che: "Il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 2, lett. e), nella parte in cui definisce "rifugiato" il cittadino straniero il quale, per il fondato timore di essere perseguitato per motivi di religione, si trovi fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non possa o, a causa di tale timore, non voglia avvalersi della protezione di tale Paese, deve interpretarsi nel senso che il timore deve essere valutato alla luce del contenuto della legislazione dello Stato di origine del richiedente la protezione, evidenziante la possibilità concreta di conseguenze penali per chi professi un culto non espressamente riconosciuto dallo Stato, in assenza di atti diversi da quelli di esercizio del culto, nonchè alla luce di fatti, oggettivamente persecutori (quale la privazione della libertà personale da parte di autorità di polizia protrattasi per un'apprezzabile periodo di tempo e destinata a cessare con la dazione di una somma di danaro) dell'appartenenza della persona ad uno di tali culti, univocamente indicanti l'immanente possibilità di loro reiterazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito, che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello "status" di rifugiato presentata da un cittadino cinese, il quale aveva dedotto di essere stato costretto a lasciare il suo paese a causa delle persecuzioni subite dalla polizia per avere professato il suo culto, rilevando come, al contrario, i motivi di fuga dal paese di origine del ricorrente fossero da considerare di persecuzione per motivi religiosi, appartenendo il richiedente ad una delle cd. chiese evangeliche protestanti - "(OMISSIS)" - che la Repubblica Popolare cinese persegue anche penalmente, perchè contrarie all'ordine pubblico ed alla sicurezza nazionale, così comprimendo la libertà religiosa dei suoi cittadini). (Sez. 1-, Ordinanza n. 22275 del 04/08/2021).

Nel caso in esame la ricorrente allega di non poter o comunque non voler far ritorno nel proprio Paese di origine, avendo dovuto lasciare la Cina perseguitata per la propria fede.

Il fatto che la richiedente operi nell'ambito di un'associazione non registrata per professare il proprio credo, al di fuori del "(OMISSIS)", ma non sia aderente ad un culto definito "maligno" secondo i criteri suddetti, non ha impedito che per la sola sua professione di fede sia stata denunciata ed arrestata e sia stata costretta a vivere la propria fede cristiana in clandestinità e ciò è macroscopicamente lesivo della libertà di religione come sopra definita sulla base della rilevante disciplina convenzionale dell'art. 9 CEDU, di diritto comunitario (art. 10 CEDU) e nazionale (19 Cost.), e assume caratteri persecutori.

In ogni caso, è pacifico il fatto che sulla base delle COI e del quadro normativo interno che riporta la stessa Corte d'appello il culto domestico cui la richiedente aderisce ricade nel "(OMISSIS)", dunque non è uno dei c.d. culti "maligni". Perciò non è chiaro a che titolo nel caso concreto il giudice ritiene legittimo il diritto dello Stato di origine a reprimere l'aderenza e pratica del culto in questione come fosse un'"associazione complessivamente segreta" (cfr. p. 9 sentenza impugnata). Infatti, la stessa legislazione interna della RPC come ricostruita nella sentenza impugnata, per quanto ritenga illegittima la chiesa domestica poichè non registrata, prevede la sanzione penale esclusivamente per gli aderenti ad una setta rientrante nel "(OMISSIS)" ("OMISSIS)" o "(OMISSIS)".

Questa Corte ha già riconosciuto, proprio con riferimento a cittadino cinese di fede cristiana, lo "status" di rifugiato politico precisando che il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 1, lett. a), là dove prescrive che la protezione può essere accordata alle vittime di persecuzione da parte dello Stato, deve intendersi come riferito allo "Stato apparato" e non allo "Stato ordinamento", con la conseguenza che la concessione di tale forma di protezione non può essere negata a chi dimostri di essere perseguitato nel proprio Paese dagli organi della polizia locale, a nulla rilevando che, formalmente, si fatta persecuzione non sia ammessa o consentita dall'ordinamento giuridico statale di quel Paese (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24250 del 02/11/2020).

Nella fattispecie è concreto ed oggettivo il rischio per la ricorrente, in caso di rientro nel Paese di origine, di essere sottoposta alla reiterazione delle vessazioni già subite da parte della polizia e sul luogo di lavoro, in alternativa alla costrizione ad aderire ad una delle fedi riconosciute dallo Stato. Il Collegio al proposito rammenta che, ai fini della domanda di protezione internazionale, il fatto da dimostrare va identificato nella grave violazione dei diritti umani cui il richiedente asilo sarebbe esposto rientrando in patria, di cui costituisce indizio, secondo il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 4, la minaccia ricevuta in passato che fa presumere la violazione futura in caso di rientro (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16201 del 30/07/2015, Rv. 636626 - 01).

Al proposito la Corte ha di recente chiarito, proprio in tema di persecuzione per motivi religiosi di cittadino cinese, che, alla luce dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza 5 settembre 2012, nelle cause riunite C-71/11 e C-99/11, Bundesrepublik Deutschland, contro altri) alla Dir. del Consiglio, n. 2004/83/CE, art. 2, lett. c), a sua volta vincolante l'interpretazione giudiziale delle norme interne derivate da quella dell'Unione, nell'esame di una domanda di riconoscimento dello "status di rifugiato", il giudice non può ragionevolmente aspettarsi che il richiedente, una volta tornato nel Paese di origine, rinunci al compimento di atti religiosi che lo espongano al rischio effettivo di persecuzione secondo il culto cui aderisce, previa sua adesione ad un culto riconosciuto dallo Stato (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 22275 del 04/08/2021, Rv. 661995 - 02).

Deve quindi essere accolto il ricorso proposto.

Segue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, affinché proceda ad un nuovo esame in relazione ai profili accolti e provveda sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato in relazione ai profili accolti e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima sezione civile, il 16 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2022